



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Magda Cristiano

- Presidente -

Dott. Luigi Abete

- Consigliere -

Dott. Paola Vella

-Consigliere -

Dott. Cosmo Crolla

-rel Consigliere -

Dott. Andrea Fidanzia

- Consigliere .-

Oggetto

Accertamento  
dello stato  
passivo

Ud.24/10/2023-  
CC

R.G.N  
9186/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso nr 9186/2020 proposto da Coop. società  
Cooperativa Sociale, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour  
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e  
difesa, giusta procura in atti, dall'avv.

- ricorrente -

contro

Fallimento ICPL s.r.l. in liquidazione

intimato

avverso il decreto nr. 107/2020 pronunciato in data 24/1/2020 dal  
Tribunale di Civitavecchia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24  
ottobre 2023 dal cons. Cosmo Crolla.



**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di \_\_\_\_\_ con decreto del 15/1/2020, ha respinto l'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da \_\_\_\_\_ Coop società Cooperativa Sociale per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della ICPL s.r.l. in liquidazione del credito chirografario di € 19.764,73, vantato a titolo di corrispettivo per l'espletamento di servizi di scarico container, facchinaggio ed altre operazioni accessorie ad esse collegate in favore di ICPL srl *in bonis*.

1.1 Il tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta dall'opponente (fatture ed estratto notarile dei libri contabili) era inidonea a provare il credito e che la prova orale dedotta era inammissibile in ragione della mancata indicazione dei testi da escutere. Ha quindi ritenuto che, per effetto della decisione di rigetto, ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-*quater* DPR 115/2002.

2 \_\_\_\_\_ Coop. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR n. 115/2002, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la norma sul "raddoppio del contributo unificato" si applichi anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.

2 Il motivo è fondato, in quanto l'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica (cfr. Cass 24489/2016,1342/2016 e 24972/2013). Non si pone,



pertanto, rispetto ad essa, l'esigenza di scoraggiare **impugnazioni** dilatorie o pretestuose, che costituisce la *ratio* dell'introduzione della sanzione del pagamento del doppio contributo (cfr. Cass. 23281/2017, 13636/2015).

3 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 cpc , 2729 cc e 2697 cc, per aver il tribunale violato il principio di non contestazione, in quanto i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere erano stati ammessi, in sede di verifica, dal curatore, il quale non si era neppure costituito nel giudizio di opposizione.

3.1 Il motivo è inammissibile posto, per un verso, che non risulta che in sede di opposizione la ricorrente abbia espressamente lamentato la violazione da parte del G.D. del principio di non contestazione (questione sulla quale il tribunale non ha pronunciato) e, per l'altro, che tale principio non poteva trovare applicazione nell'ambito del giudizio ex artt. 98/99 l. fall., nel quale il curatore è rimasto contumace.

4 Con il terzo motivo, che prospetta "*vizio di motivazione-omessa ammissione di prova testimoniale o altra prova-vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia*", la ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale, che mirava a dimostrare *l'an debeat* ed era quindi inerente a circostanze decisive ai fini dell' ammissione del credito allo stato passivo.

4.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la *ratio decidendi* che sorregge il capo del decreto con esso impugnato: il tribunale ha infatti ritenuto inammissibile la prova orale per la mancata indicazione, prescritta dall'art 244 cpc., dei testi da escutere

5 All'accoglimento del primo motivo consegue la cassazione del decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in



fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando **non dovuto** il " raddoppio di contributo" .

6 Le spese del giudizio vanno poste a carico del Fallimento nei limiti del minimo valore entro il quale è risultato soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in opposizione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*.

Condanna il Fallimento ICPL in liquidazione al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 520 di cui € 200 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 ottobre 2023

La Presidente

Magda Cristiano

